

COMUNE DI UMBERTIDE

---

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI



**COMUNE DI UMBERTIDE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 30/09/2020

Esecutivo in data 30/09/2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**INDICE**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
ART. 1 - CAMPO D'APPLICAZIONE .....	5
ART. 2 – FINALITÀ.....	5
ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI .....	5
ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI .....	6
ART. 5 – DEFINIZIONI .....	6
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE .....	7
ART. 7 – ESCLUSIONI .....	9
ART. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE .....	9
ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	9
ART. 10 - DIVIETO DI ABBANDONO .....	10
ART. 11 – BONIFICA .....	10
ART. 12 - GESTIONE AMBITI TERRITORIALI INTEGRATI .....	11
<b>TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .....</b>	<b>12</b>
CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI .....	12
ART. 13 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI .....	12
ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	12
ART. 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO .....	16
ART. 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI .....	17
ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI .....	18
ART. 18 - TRASPORTO .....	18
ART. 19 - STAZIONI DI TRASFERENZA .....	19
ART. 20 - ATTIVITÀ VIETATE .....	19
ART. 21 - MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI .....	20
ART. 22 - SMALTIMENTO FINALE .....	20
CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI .....	21
ART. 23 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI .....	21
ART. 24 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO.....	21
ART. 25 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO.....	22
ART. 26 - CESTINI STRADALI.....	22
ART. 27 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE.....	22
ART. 28 - PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI .....	23
ART. 29 - SGOMBERO DELLA NEVE .....	23

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 30 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI .....	24
ART. 31 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI .....	24
ART. 32 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	24
ART. 33 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE.....	25
ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI .....	25
ART. 35 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI .....	25
ART. 36 - PULIZIA DEI MERCATI .....	26
ART. 37 - CAVE E CANTIERI.....	26
ART. 38 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI .....	26
ART. 39 - ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI .....	27
ART. 40 - COMPETENZE DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI .....	27
CAPO III - NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI .....	28
ART. 41 - NORME PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI .....	28
ART. 42 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE .....	28
ART. 43 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE .....	31
CAPO IV - RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI .....	32
ART. 44 - RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI .....	32
ART. 45 - RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE .....	32
CAPO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	34
ART. 46 - RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE).....	34
ART. 47 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI .....	34
ART. 48 - OLII E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI .....	36
ART. 49 - RIFIUTI SPECIALI.....	36
ART. 50 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE .....	36
ART. 51 - CAROGNE ANIMALI.....	37
ART. 52 – SIRINGHE .....	37
CAPO VI - GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO .....	38
ART. 53 - DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI .....	38
ART. 54 - OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	38
ART. 55 - MODALITÀ E FREQUENZE DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	39
ART. 56 - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA .....	39
ART. 57 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE.....	41
ART. 58 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	41

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

<b>TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI .....</b>	<b>42</b>
ART. 59 – DEFINIZIONI .....	42
ART. 60 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI.....	43
<b>TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI .....</b>	<b>45</b>
ART. 61 – CONTROLLI .....	45
ART. 62 – ACCERTAMENTI .....	45
ART. 63 – SANZIONI .....	45
ART. 64 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI .....	48
ART. 65 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO .....	49

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Campo d'applicazione**

**1.** Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

**Art. 2 – Finalità**

**1.** La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

**2.** I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

**3.** La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

**4.** Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

**Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti**

**1.** Il Comune di Umbertide considera prioritario – nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti – l'obiettivo di promuovere azioni, organizzare Servizi, approvare atti di indirizzo e normativi volti a ridurre la produzione dei rifiuti, a stimolare il recupero e il riuso dei materiali e dei beni.

**2.** Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, anche in associazione con altri comuni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante la determinazione di condizioni di appalto.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**Art. 4 - Recupero dei rifiuti**

**1.** Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

**2.** Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei beni e della materia prima sono prioritari rispetto alle altre forme di recupero.

**Art. 5 – Definizioni**

**1.** Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ▲ **AURI: Autorità Umbra Rifiuti Idrico:** Autorità regionale per i servizi idrici e per il servizio rifiuti;
- ▲ **Conai: Consorzio Nazionale Imballaggi.** Si occupa della raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi, avvalendosi dei 6 Consorzi di filiera dei singoli materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro);
- ▲ **D.Lgs 152/06:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 – parte IV nel testo vigente;
- ▲ **D.P.R. 158/99:** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- ▲ **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- ▲ **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("il produttore iniziale") e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- ▲ **Detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- ▲ **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- ▲ **Servizi:** le attività necessarie alla gestione dei rifiuti urbani;
- ▲ **Servizio:** la struttura dell'Ente che provvede alla gestione dei rifiuti urbani;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ▲ **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- ▲ **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- ▲ **Smaltimento:** le operazioni elencate nell'allegato B al D.Lgs 152/06;
- ▲ **Recupero:** le operazioni elencate nell'allegato C al D.Lgs 152/06;
- ▲ **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- ▲ **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C dello stesso D.Lgs 152/06;
- ▲ **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- ▲ **Centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato I, paragrafo 4.2 del D.M. 08/04/08 e s.m.i., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetto tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti delle utenze domestiche;
- ▲ **Centro del riuso:** luogo idoneo al conferimento, da parte dei cittadini, di beni o oggetti non più di loro interesse (e che pertanto sarebbero destinati a divenire rifiuti) ma che potrebbero ancora esserlo per altri soggetti, che trovandone un utilizzo potrebbero allungarne la vita utile.
- ▲ **Area intensiva:** aree urbane ad alta densità abitativa, con presenza di condomini, attività commerciali e industriali, comprendenti nuclei abitati e case sparse, lungo la viabilità principale del Comune;
- ▲ **Area non intensiva:** aree urbane a bassa densità abitativa, comprendenti aree rurali, case sparse e villette isolate, poste al di fuori della viabilità principale;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ♣ **Frazione umida dei rifiuti:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- ♣ **Frazione secca dei rifiuti:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- ♣ **Contratto di Servizio:** si intende il Contratto di Servizio per la Gestione Integrata dei rifiuti urbani Rep. n.4662 del 19/12/2018 e sue modifiche e integrazioni.

### **Art. 6 – Classificazione**

**1.** Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani interni ed esterni, in rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

#### **2. Rifiuti urbani interni:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.Lgs 152/06.

#### **3. Rifiuti urbani esterni:**

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) i ceri, i fiori, le carte e gli altri rifiuti cimiteriali non menzionati, assimilati ai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

#### **4. Rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

**5. Rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06.

#### **Art. 7 – Esclusioni**

**1.** Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento i rifiuti di cui agli art. 185 e 186 dello stesso Decreto.

#### **Art. 8 - Competenze del Comune**

**1.** I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

**2.** I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

**Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti**

**1.** Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

**2.** Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

**3.** Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

**4.** Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

**Art. 10 - Divieto di abbandono**

**1.** L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

**2.** È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

**3.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/06, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

**4.** Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

**Art. 11 – Bonifica**

**1.** Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06.

**Art. 12 - Gestione Autorità d'ambito**

- 1.** La missione dell'AURI è definita dalle norme nazionali e regionali. In particolare l'art. 3 bis comma 1 bis della Legge n. 148/2011 riconduce a livello di Autorità di Ambito tutte le funzioni di programmazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in passato svolte dai singoli Comuni.
- 2.** Nello specifico del servizio idrico integrato l'Autorità di Ambito si rapporta con le competenze della Autorità nazionale per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI).
- 3.** In Umbria la scelta del legislatore regionale è stata quella di creare, con la L.r. n. 11/2013, un'unica autorità regionale per i servizi idrici e per il servizio rifiuti: l'AURI, che è divenuta pienamente operativa con l'elezione di tutti gli organi, a decorrere dal 1/4/2017. Da questa stessa data sono soppressi gli ATI per le funzioni dell'idrico e dei rifiuti.
- 4.** Per queste due funzioni l'AURI quindi rappresenta tutti i 92 Comuni della regione Umbria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**CAPO I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI**

**Art. 13 - Disposizioni e riferimenti**

- 1.** Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.
- 2.** Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, attraverso l'attuazione di politiche e atti amministrativi nonché per mezzo delle raccolte differenziate finalizzate a promuovere il recupero degli stessi.
- 3.** Il Comune concorre con l'AURIE con il gestore del servizio all'attivazione di iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

**Art. 14 - Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento**

- 1.** Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, come previsto dal presente regolamento e dal "contratto di servizio" e comunque entro la zona servita, i cui limiti risultano dalle planimetrie allegate" al presente regolamento
- 2.** Con il presente regolamento e con il **Contratto di Servizio** il Comune stabilisce le frequenze e le modalità della raccolta domiciliare porta a porta per le diverse zone del territorio comunale, che saranno adeguatamente comunicate all'utenza.
- 3.** La modalità di svolgimento del servizio **raccolta differenziata dei rifiuti** è realizzata secondo il modello **porta a porta domiciliare** su tutto il territorio comunale ricadente nella zona intensiva. Il servizio è erogato con modalità differenti a seconda delle caratteristiche territoriali e urbanistiche.

**Modello organizzativo per area intensiva:**

Nel **Capoluogo** (eccetto zone periferiche, centro storico e zona industriale) e nella **frazione di Pierantonio**, servizio "porta porta" con consegna alle utenze di **quattro** contenitori (da 40 lt per organico, da 240 /1.100 lt, altri rifiuti) distinti per tipologia di rifiuto e precisamente:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**RDM (plastica, vetro e metallo) - CARTA/CARTONE – SECCO RESIDUO – ORGANICO.**

Lo svuotamento dei contenitori avviene sulla base di un calendario con indicati i giorni dei ritiri per le varie tipologie di rifiuto e con tale frequenza: **BISETTIMANALE per organico, SETTIMANALE per rdm, QUINDICINALE per carta e rifiuto secco.**

I giorni e le frequenze potranno essere modificati in relazione alla rimodulazione dei vari servizi e le utenze saranno preventivamente informate con la consegna di nuovi calendari.

(vedi Planimetrie : P1-P3-P4-P5-P7-P10-P12)

- Nelle altre **frazioni del Comune**, zone industriali e periferiche, all'interno dei centri abitati, il servizio **"porta porta"** viene effettuato per la tipologia di rifiuti **RDM (ritiro settimanale) - CARTA/CARTONE e SECCO RESIDUO (ritiro quindicinale)**, mentre la raccolta dell'**ORGANICO** è stradale, con contenitori posizionati lungo le vie dei centri serviti.

(vedi Planimetrie : P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P12-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P21-P22-P23-P24-P25).

La modalità di raccolta della nettezza urbana nel territorio comunale, potrà prevedere la raccolta differenziata del vetro, con contenitori o campane stradali dedicati.

**Modello organizzativo per area non intensiva:**

Al di **fuori dei centri abitati** sono presenti contenitori per **"raccolta stradale"**, a servizio delle zone non intensive e non possibili da servire con il servizio "porta a porta", costituite da contenitori da 240 lt o 1100 lt, per la raccolta delle tipologie di rifiuto: **RDM - CARTA/CARTONE – SECCO RESIDUO**. L'utente è tenuto al conferimento dei rifiuti nei cassonetti a lui più vicini. Le stazioni per la raccolta stradale possono essere dotate di contenitori con chiusura. La chiave viene consegnata agli utenti che sono tenuti al conferimento dei rifiuti nei contenitori. Le zone dotate di contenitori con chiusura sono attualmente la loc. San Benedetto, loc. Santa Lucia – Castelvecchio.

(vedi Planimetrie : P1-P2-P10-P11-P13-P14-P15-P16-P17-P18-P19-P20-P22-P24-P25-P26-P27-P29)

**Modello organizzativo per i centri storici:**

le conformazioni urbanistiche, il pregio dei monumenti e le viabilità dei medesimi non consentono l'effettuazione di un ritiro porta porta, tramite consegna di contenitori dedicati ai singoli utenti, pertanto, nei centri storici di Umbertide e della Frazione di Preggio e in località

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Pian D'Assino e Buzzacchero, sono state collocate "**stazioni di prossimità**" per tutte le tipologie di rifiuto. Le stazioni di prossimità ubicate nel centro storico di Umbertide (n.7 postazioni) e loc. Buzzacchero (n. 1 postazione), sono dotate di chiusura, la cui chiave è stata consegnata ai singoli utenti, suddivisi per zona di conferimento, come indicato nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

(vedi Planimetrie : P3-P4-P9-P22)

**4.** Nei giorni prestabiliti, in base alla calendarizzazione fornita dal Servizio, i contenitori consegnati ai singoli utenti o a ciascun condominio, classificato quale utenza, **dovranno trovarsi singolarmente sul bordo della sede stradale, e collocati preferibilmente la sera prima, a carico dell'utenza.**

I contenitori che non saranno trovati lungo la strada non saranno svuotati, né tanto meno quelli che hanno al loro interno rifiuti non conformi alle specifiche di qualità prestabilite dagli Accordi tecnici ANCI – CONAI.

Dopo lo svuotamento i contenitori dovranno essere ricollocati all'interno della proprietà privata.

In caso di errato confezionamento del rifiuto, non conforme per tipologia o modalità di conferimento, **non si procederà** al suo ritiro apponendovi un adesivo, con l'invito al corretto riconfezionamento.

In tal caso sarà a carico dell'utenza provvedere alla corretta separazione dei rifiuti, sarà possibile inoltre, procedere allo svolgimento di ricerche per individuazione dell'utente inadempiente al fine di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del caso, tramite anche il servizio di vigilanza ambientale.

La manutenzione, il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo del contenitore forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito a carico del Servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

Qualora il fabbricato non disponesse di un'area condominiale, i contenitori potranno essere posizionati su suolo pubblico ma lontani il più possibile dalla principale via di transito, garantendo però, tramite un sistema di chiusura dei coperchi, l'utilizzo esclusivo dei contenitori da parte dei condomini.

Ad ogni utenza (domestica e non domestica) saranno consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso gratuito, i contenitori, da impiegare per il contenimento del rifiuto e per

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

il conferimento al Servizio, di numero e volumetria variabile, nel caso si tratti di singola utenza o utenza condominiale.

Nel caso di infrazione, quando ad essere coinvolto nel conferimento e nella separazione dei rifiuti è il condominio, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata, fatto salvo il caso in cui il trasgressore sia singolarmente individuato, al condominio e notificata all'amministratore dello stesso o a chi ne fa le veci qualora l'amministratore non sia stato ancora nominato.

In relazione alle caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata, lo stesso si configura secondo la tipologia indicata nella seguente tabella:

MODALITA'	TIPOLOGIA
Raccolta porta-porta PER TUTTE le categorie di rifiuto	SERVIZIO COMPLETO
Raccolta porta-porta rdm-carta-secco Con raccolta ORGANICO STRADALE	SERVIZIO non COMPLETO area intensiva
Stazioni di prossimità – Centri storici	SERVIZIO COMPLETO
Raccolta stradale	SERVIZIO NO PORTA-PORTA

**Art. 15 - Modalità di conferimento**

**a) Rifiuti urbani interni e speciali assimilati**

**1.** Il conferimento dei rifiuti cui al comma 2 del precedente art. 6 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori distribuiti agli utenti e a quelli posizionati nel territorio dal gestore del servizio, ubicati con le modalità e nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel **contratto di servizio**.

**2.** È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché di danneggiare le attrezzature del servizio o di porre in essere comportamenti o azioni tali da ostacolare od intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione.

**3.** Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate.
- rifiuti di imballaggi terziari;
- rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata.

**4.** I rifiuti voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori e non abbandonati al di fuori degli stessi; Il rifiuto secco residuo e i rifiuti organici, devono essere conferiti chiusi in sacchetti, all'interno dei contenitori per impedirne la dispersione e gli utenti debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo, nel caso di raccolta stradale

**b) Raccolta stradale e stazioni di prossimità**

Nelle zone di raccolta stradale o stazioni di prossimità, il conferimento dei rifiuti nei contenitori a svuotamento manuale o meccanizzato deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità ed avvertenze:

a) è fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- a.1 liquidi;
- a.2 oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- a.3 materiali accesi o non completamente spenti;
- a.4 rifiuti urbani pericolosi, quali individuati al precedente art. 6, comma 5;
- a.5 beni durevoli di uso domestico;

b) i rifiuti (esclusa la carta) debbono essere conferiti nei contenitori utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi, e il conferimento deve essere effettuato di norma nelle ore serali, in modo da limitare al massimo la permanenza nei contenitori.

Gli utenti debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo contenitore più vicino qualora il primo risultasse già colmo. In caso di errato confezionamento del rifiuto, non conforme per tipologia o modalità di conferimento, si apporrà un adesivo, con l'indicazione "raccolta differenziata non corretta". In tal caso, sarà possibile procedere allo svolgimento di ricerche per individuazione del soggetto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

inadempiente al fine di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del caso, tramite anche il servizio di vigilanza ambientale.

I contenitori adibiti al conferimento devono essere sempre idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori dei rifiuti e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti con adeguata cadenza, riportata nel **Contratto di Servizio**, ad interventi di pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

La dotazione di cassonetti stradali deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

Di norma per i cassonetti dei rifiuti urbani indifferenziati viene garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 50 produttori,

Per i contenitori per la frazione organica umida viene garantita una dotazione di un contenitore da 240 lt. almeno ogni 30 produttori.

I contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del Codice della Strada.

#### **b) Rifiuti urbani interni ingombranti**

**5.** I rifiuti urbani interni ingombranti provenienti dalle civili abitazioni, e i Rifiuti Elettrici ed Elettronici di cui all'art. 46 del presente Regolamento, dovranno essere conferiti a carico degli utenti produttori al **Centro Comunale di Raccolta** ubicato nel territorio comunale. In alternativa, l'utente potrà usufruire del servizio di ritiro a domicilio, previo appuntamento concordato con il gestore, secondo le modalità di cui al successivo articolo 16.

#### **Art. 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti**

**1.** I rifiuti urbani ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento, e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- a) I rifiuti ingombranti vanno conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata;
- b) Il Servizio, informato dall'utente del tipo di rifiuto e del quantitativo da ritirare, deve concordarne con l'utente il ritiro;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- c) I materiali ingombranti dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso, nel giorno e orario programmato col Servizio, che provvederà a ritirarli gratuitamente;
- d) L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;
- e) È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo;
- f) In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso il **Centro di Raccolta Comunale**.

**Art. 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini**

**1.** I residui di potatura e gli sfalci di giardini, di orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere conferiti con le seguenti modalità:

- a) Per quantitativi modesti (max. 4 sacchi da 100 lt). il servizio di raccolta viene effettuato a titolo gratuito, previa consegna di contenitore scarrabile da parte del gestore da concordare per via telefonica, direttamente all'indirizzo del produttore; in alternativa, i cittadini che hanno la possibilità di usufruire di un proprio mezzo di trasporto, possono comunque conferire gratuitamente modeste quantità al Centro di Raccolta Comunale.
- b) Per quantitativi che eccedono le soglie di cui al comma precedente, l'utente dovrà provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento a proprio carico avvalendosi di imprese abilitate.

**Art. 18 - Trasporto**

**1.** Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 2 art. 2, del presente regolamento.

**2.** I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**Art. 19 - Stazioni di trasferenza**

**1.** Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il gestore propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

**Art. 20 - Attività vietate**

**1.** È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

**2.** È vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiari.

**3.** È vietato immettere nei contenitori per i rifiuti urbani rifiuti diversi da quelli per i quali siano eventualmente destinati, rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali il Servizio abbia attivato apposita raccolta differenziata.

**4.** È fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

**5.** È vietato, altresì, parcheggiare l'auto in modo da impedire lo svuotamento ed il lavaggio del cassonetto.

**6.** È vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio.

**7.** È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

**8.** È vietata la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Servizio.

**9.** È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

**10.** È vietata l'introduzione di rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**11.** È vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, contenitori per la raccolta differenziata).

**Art. 21 - Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti**

**1.** Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

**2.** I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Servizio.

**Art. 22 - Smaltimento finale**

**1.** Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**CAPO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

**Art. 23 - Disposizioni e riferimenti**

**1.** Il presente capo riguarda le attività di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 3 dell'art. 6.

**Art. 24 - Raccolta e spazzamento**

**1.** La raccolta e lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni ed i servizi complementari vengono effettuati dal gestore del servizio con le modalità individuate nel "**contratto di servizio**" e comunque vengono normalmente effettuati in modo da comprendere:

- a) le strade con relativi marciapiedi e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione;
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione e/o di marciapiede con le stesse caratteristiche e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, le aree cimiteriali.

**2.** Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree oggetto del servizio è limitato alla rimozione di situazioni di abbandono su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi ai sensi delle normative vigenti presso gli impianti previsti dal Piano d'Ambito.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**Art. 25 - Modalità di espletamento del servizio di spazzamento**

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili, garantendo il decoro delle stesse.
2. In tutto il territorio comunale la pulizia delle superfici interessate dallo spazzamento viene effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, secondo le frequenze evidenziate nelle planimetrie che formano parte integrante del **Contratto di Servizio**.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:
  - a) usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
  - b) provvedere ove necessario alla raccolta dei sacchi dei R.S.U. nelle postazioni non raggiungibili dallo specifico servizio;
  - c) provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

**Art. 26 - Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento il Servizio provvede anche alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con frequenza giornaliera nel centro storico del Capoluogo e settimanale o secondo necessità nelle altre zone del territorio comunale.
3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

**Art. 27 - Lavaggio e disinfezione delle strade**

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi viene effettuato soltanto nel centro storico del Capoluogo. La frequenza di intervento è di una volta al mese, di norma coincidente con il primo lunedì del mese.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**2.** Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve essere eseguito dovunque in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

**3.** Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

**Art. 28 - Pulizia delle caditoie stradali**

1. Il Servizio assicura la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

**Art. 29 - Sgombero della neve**

**1.** Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Servizio deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- ▲ la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- ▲ lo spargimento di cloruro o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio è limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

**2.** Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

**3.** In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

**4.** In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**5.** Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto, altresì, obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

**Art. 30 - Carico e scarico di merci e materiali**

**1.** Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

**2.** In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dagli addetti al Servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

**Art. 31 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

**1.** Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione dei fabbricati, con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

**2.** Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

**Art. 32 - Manifestazioni pubbliche**

**1.** Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune di Umbertide, il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. E' fatto obbligo agli organizzatori, effettuare la raccolta de rifiuti, durante lo svolgimento dell'evento, in modo differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento, richiedendo gli appositi contenitori per il conferimento al gestore del

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

servizio di raccolta. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

**Art. 33 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

- 1.** Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
- 2.** Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

**Art. 34 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

- 1.** I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2.** Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3.** I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 4.** All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

**Art. 35 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti**

- 1.** Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**2.** A tale scopo, prima del rilascio dell'autorizzazione per la temporanea occupazione dell'area, i gestori delle suddette attività dovranno versare a titolo di deposito cauzionale la somma di € 0,50 per metro quadrato occupato, che sarà loro restituita al momento della partenza, qualora abbiano provveduto diligentemente alla ripulitura delle aree occupate; in caso contrario l'importo versato sarà trattenuto dal Comune e alla ripulitura dell'area ed alla raccolta dei rifiuti urbani esterni si provvederà tramite gli addetti al servizio di spazzamento.

**Art. 36 - Pulizia dei mercati**

**1.** Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti, i concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, nei mercati periodici e/o nelle fiere, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi.

**2.** Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume, raccogliendo gli stessi in appositi contenitori (o sacchi) predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, conformemente alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

**3.** È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

**Art. 37 - Cave e cantieri**

**1.** I proprietari o gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

**Art. 38 - Pulizia dei terreni non edificati**

**1.** I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**2.** A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi; tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

**3.** In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla rimessa in pristino e all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

**Art. 39 - Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
2. le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

**Art. 40 - Competenze del Servizio relativamente alle attività straordinarie di smaltimento di rifiuti esterni**

**1.** Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente art. 39, comma 1, competono al Servizio che le esegue su invito del Sindaco, in esecuzione di periodici programmi o campagne dimostrative.

**2.** Spettano al Servizio anche le attività di cui all'art. 39 , comma 2, salvo, comunque, il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, di cui si possa essere pervenuti all'identificazione, che le esegue su disposizione del Sindaco a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici Comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Amministrazione Provinciale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**CAPO III - NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI**

**Art. 41 - Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali**

**1.** Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.Lgs 152/06:

- a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett. e)];
- b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c. 3, lett. f)];
- c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett h)], in particolare i rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
- d) Rifiuti da attività agricole [art. 184, c. 3, lett. a)] limitatamente alla commercializzazione al dettaglio dei prodotti derivanti dalle attività florovivaistiche, agro-colturali ed agro-industriali;
- e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi e con l'esclusione delle superfici nelle quali è effettuata la lavorazione, così come previsto dall'art. 68, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 507/93.

**2.** I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono considerati assimilabili agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.Lgs 152/06;
- b) rispondono ai criteri qualitativi e ai criteri quantitativi di assimilazione esposti ai successivi articoli 42 e 43.

**Art. 42 - Criteri qualitativi di assimilazione**

**1.** In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, previsti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 41 e di seguito riportati:

- imballaggi primari e secondari, come definiti dall'art. 218 del D.Lgs. 152/06, (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- cassette;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici e acustici, costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

**2.** Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal gestore del servizio, ad esempio:
  - consistenza non solida;
  - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
  - fortemente maleodoranti;
  - eccessiva polverulenta;
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
  - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
  - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
  - rifiuti di imballaggi secondari che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini della raccolta differenziata.

**3.** Sono comunque assimilati ai rifiuti urbani, indipendentemente dalle quantità, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle sotto elencate attività:

- attività ricettive, alberghiere e per le comunità;
- studi professionali, servizi direzionali, uffici e servizi di aziende industriali, artigianali e commerciali;
- servizi ricreativi, per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- vendita al dettaglio e relativi magazzini, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali, attività di servizio alla residenza e/o alla persona.

**4.** Rimane, tuttavia, a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti, che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

**Art. 43 - Criteri quantitativi di assimilazione**

**1.** Ferma restando la rispondenza alle norme generali di assimilazione specificate nei precedenti artt. 41 e 42, l'assimilazione è efficace per l'utente che, nella produzione del rifiuto speciale assimilato, non ecceda nell'anno il quantitativo di 300 quintali ovvero di 300 metri cubi.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**2.** Una produzione di rifiuti superiore a tale soglia comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani e la classificazione di rifiuto speciale non pericoloso del rifiuto di cui trattasi, con la conseguente nascita, nell'operatore economico che lo produce, dell'obbligo di provvedere al relativo smaltimento a sua cura e spese.



## **CAPO IV - RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI**

### **Art. 44 - Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani**

**1.** I rifiuti sanitari sono gestiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254, "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

### **Art. 45 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione**

#### **1. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria**

I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero; in particolare rientrano tra essi i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, oltre ai rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde.

#### **2. Rifiuti da esumazione ed estumulazione**

a) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

b) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2 lettera a).

c) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, secondo la vigente legislazione statale e regionale.

d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici costituiti da resti metallici di casse (zinco, piombo) previa disinfezione. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti lignei

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

**3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali**

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**CAPO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

**Art. 46 - Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE)**

- 1.** I Rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al Servizio pubblico di raccolta o direttamente nel Centro Comunale di Raccolta.
- 2.** Il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
- 3.** I rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono elencati in Allegato 1A e 1B del D.Lg.vo 151/05.
- 4.** È vietato depositare i Rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

**Art. 47 - Veicoli a motore, rimorchi e simili**

- 1.** Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/06. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
- 2.** Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
- 3.** I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460

**4.** I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

**5.** La cancellazione dal Pra dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del Pra che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

**6.** Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

**7.** I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

**8.** Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

**9.** Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

**10.** È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**11.** Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

**12.** L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

**Art. 48 - Olii e grassi vegetali ed animali esausti**

**1.** Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, istituito secondo la norma vigente.

**2.** Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi vegetali ed animali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

**Art. 49 - Rifiuti speciali**

**1.** I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 6, comma 2, punto b) e art. 43, comma 1, del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 6 comma 2, punto b) ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

**2.** Il gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

**3.** È fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

**Art. 50 - Rifiuti da attività di demolizione e costruzione**

**1.** Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- a) i materiali provenienti da demolizioni;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

**2.** Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

**3.** Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero, ai sensi del punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998.

### **Art. 51 - Carogne animali**

**1.** Le carogne animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse a cura del servizio o altra ditta autorizzata da altri enti, e avviate allo smaltimento, in relazione alle specifiche caratteristiche:

a) le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani;

b) le carogne di dimensioni maggiori, quali cani di grossa taglia, suini ed equini, animali selvatici sono allontanate previo nullaosta sanitario, dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate o smaltite in discarica.

### **Art. 52 – Siringhe**

**1.** Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate in tutto il territorio comunale su segnalazione dei cittadini o degli operatori che ne hanno notato la presenza.

**2.** La raccolta delle siringhe viene effettuata giornalmente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

**3.** Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179".

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**CAPO VI - GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

**Art. 53 - Disposizioni e riferimenti**

1. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.
2. È istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.Lgs 152/06 e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, i quantitativi percentuali minimi prescritti.
3. L'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso il sistema della raccolta differenziata, la separazione dei conferimenti dei rifiuti urbani pericolosi, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale e di permettere il possibile recupero di specifiche frazioni merceologiche di tali rifiuti urbani pericolosi.

**Art. 54 - Obiettivi della raccolta differenziata**

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le modalità di conferimento o e la frequenza di svuotamento dei contenitori, sono riportate negli articoli 14-15-16-17.
2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
  - a) carta e cartone;
  - b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
  - c) frazione organica umida (F.O.U.);
  - d) potature e sfalci;
  - e) legno e ingombranti;
  - f) indumenti usati;
  - g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
  - h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
  - i) pile e batterie esauste;
  - j) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
  - k) olii minerali ed olii vegetali;
  - l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**3.** Gli obiettivi quantitativi minimi di raccolta differenziata, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani, da raggiungere nell'ambito dell' A.U.R.I., sono quelli fissati dal Piano Regionale e dall'art. 205 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

**4.** Contribuiscono alla definizione quantitativa di tali obiettivi le tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2) del presente articolo.

**Art. 55 - Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata**

**1.** L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita dal Comune di Umbertide e dal **Contratto di Servizio**.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta (es. porta a porta, raccolta stradale, centri comunali di raccolta);
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

**2.** I rifiuti sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

**3.** I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

**Art. 56 - Centro comunale di raccolta**

**1.** Il Centro Comunale di Raccolta, definito all'art. 5 del presente Regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono, in distinti contenitori, le frazioni merceologiche dei rifiuti secondo quanto previsto in Autorizzazione Comunale.

**2.** Possono, altresì, essere conferiti al Centro di Raccolta Comunale le seguenti tipologie di rifiuti in forma differenziata:

- a) carta e cartone;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) potature e sfalci;
- d) legno e ingombranti;
- e) indumenti usati;
- f) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- g) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- h) pile e batterie esauste;
- i) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE);
- j) olii minerali ed olii vegetali;
- k) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità.

**3.** Nel Centro di Raccolta Comunale di Via Madonna del Moro sono accettati i materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati per qualità e quantità.

Per il corretto funzionamento del Centro di Raccolta Comunale il cittadino-utente dovrà attenersi alle seguenti norme:

- A. rispettare il seguente orario di apertura e presentarsi in tempo utile per lo scarico dei materiali:
  - I. Lunedì, martedì, e venerdì dalle 15,00 alle 18,00;
  - II. Mercoledì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00;
  - III. Sabato e domenica dalle 8,00 alle 12,00.

(Dal 31 ottobre al 27 marzo gli orari di apertura e di chiusura sono anticipati di un'ora)
- B. nelle giornate festive infrasettimanali il centro di raccolta rimarrà chiuso;
- C. nel caso di due giornate festive consecutive, una si riterrà lavorativa;
- D. l'uso centro di raccolta è riservato ai soli utenti residenti nel Comune di Umbertide;
- E. parcheggiare nelle vicinanze del box di accettazione e attendere l'Operatore prima di effettuare lo scarico dei materiali;
- F. rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica presente, nel conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta;
- G. non rimuovere o spostare i contenitori;
- H. è assolutamente vietato prelevare i materiali conferiti dentro ai contenitori scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- I. è assolutamente vietato rimanere all'interno del centro di raccolta durante l'orario di apertura, se non per conferire i materiali.

**Art. 57 - Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde**

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
3. Nel caso di compostaggio domestico effettuato attraverso un composter unifamiliare da 300 lt., questo viene fornito in comodato gratuito dal soggetto gestore del servizio. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino dove poter utilizzare i prodotti di risulta.

**Art. 58 - Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 6, comma 5, nei contenitori e/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il Servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso tutte le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta;
- c) i prodotti e contenitori etichettati "T e/o F", i RAEE nonché gli olii vegetali e minerali devono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta.

### TITOLO III - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

#### Art. 59 – Definizioni

##### 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto esclusi i residui della produzione;
- **produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- **consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**Art. 60 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi**

**1.** I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

**2.** I produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. 152/06, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224 di cui sopra, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

**3.** Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del D.Lgs. 152/06;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220 del D.Lgs 152/06. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato.

**4.** Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

**5.** Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

**6.** La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

**7.** I rifiuti di imballaggio secondario, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico solo con le modalità previste dai servizi di raccolta differenziata.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**TITOLO IV - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

**Art. 61 – Controlli**

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale e del servizio di Vigilanza Ambientale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle U.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall' ARPA.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

**Art. 62 – Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale. Possono altresì provvedere gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati e formati.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché da tutti gli altri soggetti abilitati ai sensi delle normative vigenti

**Art. 63 – Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 3/2003:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Minima (Euro)</b>	<b>Massima (Euro)</b>
Art. 15, comma 4	Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti e degli imballaggi voluminosi	25	150
Art. 15, comma 4	Conferimento in sacchi non chiusi e mancata chiusura del coperchio del cassonetto	25	150
Art. 14, comma 3 Art. 15, comma 3	Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	50	300
Art. 16	Conferimento in modo improprio di rifiuti ingombranti	25	150
Art. 14, comma 3 Art. 55 comma 3	Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	50	300
Art. 14, comma 3	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta.	50	300
Art. 15, comma 2	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25	150
Art. 15, comma 2	Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione	25	150
Art. 15, comma 3	Conferire materiali accesi o non completamente spenti o liquidi	50	300
Art. 14, comma 3	Conferire oggetti taglienti o acuminati	50	300
Art. 20, comma 3	Conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per rifiuti urbani	50	300
Art. 15, comma 4	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti.	50	300
Art. 15, comma 4	Abbandonare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti	50	300
Art. 20, comma 8	Effettuare la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal servizio	25	150
Art. 20, comma 9	Incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata	25	150
Art. 20, comma 10	Introdurre rifiuti nei pozzetti e caditoie stradali	25	150

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Minima (Euro)</b>	<b>Massima (Euro)</b>
Art. 20, comma 11 Art. 15, comma 2	Danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, contenitori per la raccolta differenziata).	50	300
Art. 26, comma 3	Conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.	25	150
Art. 29, comma 2	Mancata rimozione, da parte dei proprietari di automobili parcheggiate a filo marciapiede in caso di nevicate di entità superiore da 10 cm.	25	150
Art. 29, comma 3	Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili, in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo	25	150
Art. 29, comma 4	Obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio, fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dal suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, in caso di strade sprovviste di marciapiede di nevicate con persistenza della neve sul suolo	25	150
Art. 29, comma 5	Obbligo, per gli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici, di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via.	25	150
Art. 36, comma 1	Mancata pulizia posteggi pubblici nei mercati periodici e/o nelle fiere	50	300
Art. 36, comma 3	Conferire rifiuti prodotti durante i mercati e/o le fiere all'interno dei cestini gettacarte	50	300
Art. 30, comma 1	Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	25	150
Art. 31, comma 1	Mancata pulizia dei cantieri edili o simili	50	300
Art. 33, comma 2	Mancata rimozione deiezioni animali domestici	25	500
Art. 34, comma 1	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	25	150
Art. 35, comma 1	Mancata pulizia aree spettacoli viaggianti e luna park	50	300



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Minima (Euro)</b>	<b>Massima (Euro)</b>
Art. 37, comma 1	Mancata pulizia, da parte dei proprietari o gestori di cave e cantieri, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o dai cingoli	50	300
Art. 38, comma 1	Obbligo dei proprietari, ovvero di coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.	50	300
Art. 46, comma 4	È vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	50	300
Art. 55, comma 2	Divieto di conferire i rifiuti della raccolta differenziata al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre modalità di raccolta indicate dal servizio	25	150
Art. 56, comma 3	Divieto di accesso al centro di raccolta comunale attrezzata al di fuori degli orari di apertura al pubblico	25	150
Art. 56, comma 3	Obbligo di rispettare le indicazioni del personale addetto alla sorveglianza e delle cartellonistica presente, nel conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta	25	150
Art. 56, comma 3	Divieto di prelevare i materiali conferiti dentro i contenitori scarrabili o nelle auto di chi deve ancora scaricare	25	150
Art. 56, comma 3	Divieto di rimanere all'interno del centro di raccolta durante l'orario di apertura, se non per conferire i materiali.	50	300
Art. 58, comma 2	Conferimento improprio di pile, batterie, farmaci scaduti, T/F	75	500
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25	150

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, sez. 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, della L. 24/11/1981 n. 689.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

**3.** I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

**Art. 64 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti Comunali**

**1.** Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

**Art. 65 - Validità del regolamento**

**1.** La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.

**2.** Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.